SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

Doc. XCIII n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro del tesoro (CIAMPI)

Comunicata alla Presidenza il 1º agosto 1997

RELAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO AL PARLAMENTO

(Legge 29 Gennaio 1994, n° 98) Periodo: 1.4.1996 - 31.3.1997

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n.98 viene presentata la relazione annuale al Parlamento con l'indicazione per ogni singolo Paese del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre, infine, alle eventuali iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La legge n. 98 del 1994, che ha sostanzialmente integrato la precedente normativa sugli indennizzi, ha, come noto, introdotto, tra l'altro, la possibilita' per l'avente diritto di richiedere:

- 1) l'indennizzo per l'avviamento delle attivita' industriali, commerciali e professionali;
- 2) l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n.135 e successive modificazioni, agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro e in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie;
- 3) la revisione delle stime gia' effettuate dagli Organi Tecnici alla luce della precedente normativa;
- 4) il concorso statale dell'8% sugli interessi da pagarsi per mutui della durata di 15 anni, correlato al reimpiego degli indennizzi.

La specificità delle norme, che nel tempo hanno riguardato i singoli territori e i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane, ha caratterizzato e distinto funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili del Servizio IV della Direzione Generale del Tesoro che, di seguito, si indicano con la normativa di riferimento.

A. - <u>Divisione VIII</u>: competente per la Zona B di Trieste, i Territori ceduti alla Jugoslavia e la Nuova Tunisia.

<u>Leggi:</u> del 5 dicembre 1949, n° 1064, 31 luglio 1952, n° 1131, 8 novembre 1956, n° 1325, 18 marzo 1958, n° 269, 2 marzo 1963, n° 387, 5 giugno 1965, n° 718, 6 marzo 1968, n° 193, 25 marzo 1971, n° 212, D.P.R. del 28 settembre 1977, n.° 772, 26 gennaio 1980, n° 16, 5 aprile 1985, n° 135 e 29 gennaio 1994, n° 98.

Si rammenta che entro il 25 giugno 1994, termine ultimo previsto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, per la presentazione delle istanze, sono pervenute:

- n. 2.800 domande di avviamento commerciale: 1200 relative ai Territori ceduti, 1.100 alla Nuova Tunisia e 500 alla Zona B;
- n. 3.000 domande di revisione di stima, molte delle quali contestuali a quelle di avviamento commerciale e riguardanti quasi esclusivamente i Territori Ceduti;
 - n. 450 nuove domande di indennizzo.

Dal 1°aprile 1996 al 31 marzo 1997 sono state esaminate dalla Commissione 1.088 istanze, di cui 725 relative ai Territori Ceduti e 363 alla Zona B di Trieste.

Nello stesso periodo sono stati liquidati 1.065 fascicoli che hanno comportato l'emissione di 2.493 mandati di pagamento, un terzo dei quali intestati a più persone congiuntamente.

L'ammontare degli indennizzi liquidati è stato pari a lire 18.230.098.050 (vedi prospetto allegato A-1).

Appare opportuno sottolineare che l' esame delle domande relative alla Zona B di Trieste è pressochè ultimato e che si è avviato, nel mese di Dicembre 1996, l' esame delle istanze relative alla Nuova Tunisia per la quale sono state esaminate n. 64 domande e liquidati n. 33 fascicoli per un totale di Lit. 886.315.135, mentre per i restanti, si è provveduto alla integrazione della documentazione necessaria.

B. - <u>Divisione IX</u>: competente per la Libia, la Nuova Etiopia, Paesi Vari, Iraq e Kwait

<u>Leggi:</u> del 29 ottobre 1954, n° 1050, 6 dicembre1971, n° 1066, 7 giugno 1975, n° 294, 9 dicembre 1977, n° 961, 26 gennaio 1980, n° 16, 5 aprile 1985, n° 135, 29 gennaio 1994, n° 98, nonchè le disposizioni emanate

dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite in materia di indennizzi per beni in Iraq e Kwait.

Con la relazione presentata nell'anno 1995 è stata illustrata la situazione delle pratiche in carico alla Divisione al momento dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 98: n. 30.000 pratiche, di cui n. 6.500 per i beni perduti dai connazionali in Libia, n.2.000 per i beni perduti dai cittadini italiani in Etiopia n. 20.850 per i beni perduti nei Paesi vari e n. 650 per i beni perduti in Iraq e Kuwait, a seguito degli eventi della guerra del Golfo.

Sulla base delle disposizioni contenute nella legge n° 98 del 1994, si sta provvedendo ad istruire e ad evadere le 3238 istanze, pervenute nei termini, nonchè a riesaminare le rimanenti pratiche, comprese quelle gia' definite, ai sensi della pregressa normativa.

Al riguardo devesi, ancora una volta sottolineare, come gia' illustrato nella precedente relazione, che trattasi di richieste di indennizzo per la perdita di interessi in attivita' economiche di difficile accertamento e di incerta valutazione, anche da parte del Servizio Tecnico Erariale, per la dichiarata e spesso oggettiva assenza di documentazione probatoria, con la conseguenza che non agevole si presenta il riconoscimento dei diritti alla liquidazione dell'indennizzo.

Da cio' deriva, come di seguito evidenziato, la necessità di approfondite istruttorie che caratterizzano l'attivita' della competente Commissione interministeriale amministrativa, chiamata ad esaminare le istanze dei connazionali che hanno chiesto i benefici della citata legge n.98.

All'articolo 1, punto 3, detta norma prevede i casì in cui determinati soggetti sono autorizzati, in assenza di documentazione probatoria, a suffragare la domanda con una dichiarazione giurata e cioe' quando essi "non possono produrre gli atti dimostrativi della proprieta' per mancata corrispondenza da parte delle Autorita' dello Stato nel cui territorio le proprieta' stesse erano situate"; e ancora, riconosce la stessa facolta' anche ai cittadini e alle ditte italiane gia' titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti.

La dichiarazione giurata, recita ancora la legge, "deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruita' da parte dei competenti Uffici dell'Amministrazione dello Stato" e questi sono stati dalla Commisione interministeriale individuati nelle rappresentanze italiane all'estero, salvo i rari casi in cui agli atti è acquisita una sufficiente documentazione probatoria.

Esistono Paesi, quali lo Zaire e la Somalia, in cui gli Uffici consolari italiani sono da tempo chiusi o hanno difficolta' di rapporti con le Autorita' locali come nella Libia, per cui vano, alla fine, risulta il tentativo di acquisire tali attestazioni da parte delle rappresentanze, pure dopo lunghe attese procedurali.

Il Ministero degli Affari Esteri ha piu' volte fatto presente la difficolta' che incontrano i dipendenti Uffici sia nell'esperire le necessarie istruttorie sia nella ricerca di testimonianze per la convalida delle dichiarazioni, in tutti quei Paesi in cui la situazione politica e' al momento fortemente critica o in quei Paesi ove le nostre rappresentanze diplomatiche sono assenti del tutto, a causa di situazioni di anarchia o di conflitto interno.

Sulla base di tali premesse, il Ministero del Tesoro ha posto al Consiglio di Stato i seguenti quesiti:

- 1) laddove le Autorità diplomatiche siano impossibilitate ad esprimere la asseverazione, quali possono essere in alternativa le Autorità competenti a rilasciare la suddetta;
- 2) ove si individuino tali autorità e le medesime non siano in grado di fornire la menzionata asseverazione, se possa la stessa commissione interministeriale, in presenza di elementi certi e concordanti, emergenti dagli atti del fascicolo, esprimere detta asseverazione;
- 3) ove anche quest' ultima ipotesi non possa trovare concreta attuazione, quale decisione debba assumere la competente Commissione al riguardo.
- Si è al momento in attesa di risposta alla richiesta di parere da parte del predetto Consiglio di Stato.

Nel periodo considerato, nonostante le suindicate difficoltà di applicazione della legge di che trattasi, l' Amministrazione ha provveduto ad emettere n. 408 provvedimenti per n. 1407 mandati di pagamento a favore degli aventi diritto per un importo complessivo di lire 31.710.721.020 (vedi prospetto allegato B-1).

Va segnalato, infine, che la Commissione interministeriale amministrativa ha nominato nel proprio ambito una Sottocommissione, ai sensi dell' art. 3, punto 4 della citata legge 98/94 con il compito di individuare parametri oggettivi ed omogenei sui quali procedere per la determinazione dell' avviamento commerciale, al fine di garantire le uniformità di trattamento e nel contempo, accelerare la definizione delle pratiche di indennizzo.

ALLEGATI

(prospetto A-1)

DIVISIONE VIII

RIEPILOGO DEGLI IMPORTI EROGATI DALL'1.4.1996 AL 31.3.1997

PAESE	IMPORTI
JUGOSLAVIA Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	2.700.188.955
JUGOSLAVIA Territori ceduti	15.529.909.095
TUNISIA	886.315.135
TOTALI	19.116.413.185

(prospetto B-1)

DIVISIONE IX

RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'1.4.1996 AL 31.3.1997

PAESE	N° PROVV	IMPORTI
ALBANIA	19	1.922.063.300
CECOSLOVACCHIA	2	678.247.725
EGITTO	1	9.594.695
ESTREMO ORIENTE	2	130.222.000
JUGOSLAVIA	4	3.301.405.155
LIBIA	230	13.234.351.250
MAROCCO	2	117.621.105
MOZAMBICO	2	199.086.340
ETIOPIA	103	10.075.286.030
SOMALIA	7	1.404.379.805
TANZANIA	1	11.534.440
ETIOPIA L.1050/54	18	224.287.440
UNGHERIA L.1050/54	3	18.518.000
ZAIRE	14	384.123.735
TOTALI	408	31.710.721.020



